



# COMUNE DELL'AQUILA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 294 del 17/06/2013

**OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ART. 30 BIS - ZONE DI CESSIONE PEREQUATIVA DEGLI STANDARD URBANISTICI. VARIANTE AL VIGENTE PRG AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE VIGENTE L.R. 12.04. 1983 N. 18. PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE.**

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 18.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Sì		
Assessori:	1. Roberto Riga	Sì	2. Lelio De Santis	No
	3. Pietro Di Stefano	Sì	4. Emanuela Iorio	Sì
	5. Elisabetta Leone	Sì	6. Alfredo Moroni	Sì
	7. Fabio Pelini	No	8. Stefania Pezzopane	No
			<b>Totale presenti</b>	<b>6</b>
			<b>Totale assenti</b>	<b>3</b>

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



# COMUNE DELL'AQUILA

## LA GIUNTA

Premesso:

- che in data 17.06.2013 il Settore Pianificazione, Ripianificazione del Territorio ha depositato presso il Settore Segreteria Generale, Affari Istituzionali, Appalti e Contratti la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Pietro Di Stefano;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale,

Con voto unanime

## DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Pianificazione, Ripianificazione del Territorio concernente: " **PIANO REGOLATORE GENERALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ART. 30 BIS - ZONE DI CESSIONE PEREQUATIVA DEGLI STANDARD URBANISTICI. VARIANTE AL VIGENTE PRG AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE VIGENTE L.R. 12.04. 1983 N. 18**".
- di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'o.d.g. della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Pietro Di Stefano.
- Successivamente

LA GIUNTA

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Carlo Virozzolo

IL PRESIDENTE  
on. Massimo Calente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

*Panda C...*



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Numero Provvisorio:</b>	<b>Data:</b>
<b>Numero Definitivo:</b>	<b>Data approvazione:</b>
<b>SETTORE/SERVIZIO PROPONENTE:</b> Settore Pianificazione e Ripianificazione del territorio	
<b>OGGETTO:</b> Piano regolatore Generale – Norme Tecniche di Attuazione – Art. 30 bis – Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici. Variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 10 della vigente L.R. 12 aprile 1983 n. 18	

### IL CONSIGLIO:

#### Premesso che:

Con deliberazione consiliare n. 33 del 3 aprile 1975, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 15 maggio 1975 con provvedimento n.207 "per quanto di competenza e salvo i provvedimenti dell'Ente Regione" è stato adottato il Piano Regolatore Generale di questo Comune;

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 162/33 del 6 luglio 1979, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 10 settembre 1979, ha approvato il Piano Regolatore Generale di questo Comune, definitivamente entrato in vigore a far data dal 25 ottobre 1979;

Nello specifico alcune delle destinazioni del P.R.G. di L'Aquila (artt. 27 "Zona destinata alla viabilità e parcheggio", 29 "Zona a verde pubblico e attrezzato e 30 "Zona a servizi pubblici") hanno determinato in via diretta l'apposizione di vincoli preordinati alla espropriazione, stante il carattere puntuale delle previsioni ed il contenuto delle citate norme tecniche di attuazione;

In applicazione dell'art. 2 della Legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, il vincolo preordinato all'espropriazione di zone destinate alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche perde efficacia dopo cinque anni dalla data di apposizione o, come nel caso di specie, di approvazione dello strumento urbanistico, avvenuta il 6 luglio 1979, giusta provvedimento della Regione;

Dopo la scadenza del periodo di validità dei vincoli suddetti, sono state presentate numerosissime diffide all'Amministrazione comunale, da parte dei proprietari incisi dal vincolo, intese alla ripianificazione dei suoli rimasti ormai privi di destinazione urbanistica;

Dal mancato adempimento a tali diffide è conseguito un consistente numero di azioni giudiziarie con le quali gli stessi proprietari hanno fatto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per l'accertamento del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione Comunale e, nella permanenza di tale silenzio, per la nomina di commissari giudiziali ad acta per l'approvazione della



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

disciplina urbanistica delle aree di proprietà; il tutto con gravosi costi per soccombente giudiziali e remunerazione degli organi commissariali;

### Considerato che:

Sussiste in primo luogo la potestà dell'Amministrazione Comunale, intesa come doveroso esercizio del potere pianificatorio, di governare tutto intero il proprio territorio per mezzo dell'introduzione di una disciplina urbanistica completa ed organica;

In particolare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/1999, nel caso in cui, per la scadenza di vincoli a carattere espropriativo, porzioni del territorio comunale rimangano prive di disciplina urbanistica, sussiste l'obbligo esplicito per il Comune di provvedere ad integrare la propria pianificazione territoriale includendovi anche le suddette aree, cosiddette "zone bianche";

Gli interventi dei commissari giudiziali ad acta si esauriscono in varianti puntuali, ancorate alle mere e soggettive situazioni dei proprietari che chiesero la loro nomina, con conseguente assenza di raccordo e connessione con la armatura urbana e con raccordo inesistente/insufficiente con lo strumento di pianificazione generale (P.R.G.), che è l'unico strumento in grado di assicurare l'organizzazione e la gestione unitaria e coordinata delle trasformazioni urbanistiche del territorio;

### Rilevato che:

L'Amministrazione comunale è positivamente obbligata all'attuazione di procedimenti di ripianificazione dei suoli del territorio comunale assoggettati a vincoli preordinati all'espropriazione per pubblica utilità, quando gli stessi siano decaduti ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/01 (ex art. 2 L. 1187/1968), secondo il tassativo disposto dell'art. 44 L.R. 11/1999, che sancisce l'obbligo dell'Ente a provvedere in merito alla nuova destinazione - fermo restando che, nelle more, deve applicarsi la disciplina delle c.d. "zone bianche" di cui all'art. 4, u.c., L. 10/1977, così come restrittivamente integrato dalla L. R. 18/1983 - assegnando all'uopo un termine procedimentale limitato e prevedendo, in difetto, l'intervento di commissari ad acta di nomina, per delega regionale, della Provincia;

### Rilevato ancora che:

In sede di disciplina urbanistica del territorio, costituisce principio generale che la Pubblica Amministrazione possa svolgere la propria azione attraverso un ampio potere discrezionale, da esercitare nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalle superiori fonti normative e dai criteri di logicità e razionalità delle scelte da effettuare;



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito dell'evento sismico del 2009 l'intero territorio del Comune di L'Aquila ha subito profonde trasformazioni che hanno inciso fortemente sulla iniziale programmazione urbanistica con delocalizzazioni residenziali e produttive diffuse sul territorio, evidenziando in maniera più forte la necessità di procedere alla attività di riorganizzazione del territorio, attività che non può prescindere dalla ripianificazione delle zone caratterizzate da vincoli decaduti;

Pertanto, con deliberazione di C.C. n 17 del 22.01.2009 ha indicato l'obiettivo di provvedere alla rideterminazione urbanistica delle aree attraverso una variante di salvaguardia del territorio, a carattere transitorio fino alla definizione della Variante Generale al P.R.G.;

Successivamente, in attuazione di tale documento programmatico, con la Deliberazione n. 52 del 21.03.2012 il Consiglio Comunale ha dato avvio alla procedura finalizzata alla "Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici", con la quale la stessa amministrazione si propone di procedere alla rinormazione delle c.d. "zone bianche" attraverso una modifica normativa che, sostanzialmente, introduce la possibilità di acquisire aree a destinazione pubblica (standard urbanistici) tramite il riconoscimento ai proprietari di un diritto edificatorio;

In forza del pronunciamento del Consiglio Comunale, i competenti uffici comunali hanno lavorato alla predisposizione della variante normativa oggetto del presente atto, costituita dai seguenti elaborati grafici e documentali, che ne fanno parte integrante e sostanziale:

- Relazione tecnica
- Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione - Art 30 bis "Zona di cessione perequativa degli standards urbanistici"
- 01 PRP Piano regionale Paesistico (2004), PAI Piano Stralcio Difesa Alluvioni, PSDA Piano Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico - 1: 20.000
- 02 Beni paesaggistici e del patrimonio naturale - 1:20.000
- 03 Carta della Microzonazione sismica - 1:20.000
- 04 Aree interessate da rinormazione a seguito di Commissario ad Acta;
- Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici: 5/1 Capoluogo, 5/2 Capoluogo, 5/3 San Giacomo, 5/4 Capoluogo Pile, 5/5 Capoluogo, 5/6 Capoluogo Gignano, 5/7 Capoluogo, 5/8 Capoluogo/S.Elia, 6/1 Aragno, 7/1 Arischia, 8/1 Bagno/Civita/Ripa/San Benedetto/Sant'Angelo, 8/2 Monticchio, 9/1 Assergi, 9/2 Camarda, 9/3 Filetto, 9/4 San Pietro, 10/1 Collebrincioni, 11/1 Canzatessa, 11/2 Coppito, 11/3 San Vittorino, 12/1 Bazzano, 12/2 Onna/San Gregorio, 12/3 Paganica, 12/4 Pescomaggiore, 12/5 Tempera, 13/1



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Casaline/Menzano/Santi, 13/2 Cese, 13/3 Pozza/San Marco, 14/1 Colle di Roio, 14/2 Poggio di Roio/San Leonardo, 14/3 Roio Piano/Santa Rufina, 15/1 Pianola, 16/1 Brecciassecca/Colle Pietro/Colle di Sassa/Sassa, 16/2 Collefracido, 16/3 Collemare/San Martino, 16/4 Genzano/Pagliare/Palombaia.

- Trasparenza amministrativa ex Art. 35 L.R. 18/1983: scala 1:10.000 - Tav. 4.2 del P.R.G. (individuazione delle particelle recanti incompatibilità):

- All. 1) Dichiarazioni ex Art. 35 L.R. 18/1983 e relative visure catastali per soggetto;

### Precisato che:

Ai fini imposti dalla L.R. n. 28/2011 "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" questa Amministrazione è tenuta, tra l'altro, ad integrare nella propria pianificazione urbanistica gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della carta delle microaeree a comportamento sismico omogeneo del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, di modo che le previsioni insediative oggetto del presente provvedimento, come pure qualsiasi previsione insediativa contenuta nel vigente P.R.G. si trovano subordinate, ai fini della loro concreta attuazione, alle verifiche di compatibilità sismica;

A tal fine l'aggiornamento della relazione geologica posta a base dell'originario strumento urbanistico in osservanza del disposto all'art. 89 del D.P.R. 6.062001 n. 380 (ex art. 13 della L. 2 febbraio 1964 n. 64), redatto a corredo della presente variante di salvaguardia al fine di assicurare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, tiene conto delle risultanze dello studio di Microzonazione sismica predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile;

### Rilevato che:

L'art. 30.1 N.T.A. P.T.C.P. dispone: « Per i Comuni oltre 15.000 abitanti, al fine di ridurre i tempi del processo amministrativo e di attenuare le eventuali fonti di contrasto, la Relazione Generale, in forma anticipata, è oggetto di consultazione preventiva tra il Comune, le Amministrazioni interessate e la Provincia ... La consultazione, da effettuare nelle forme della Conferenza dei Servizi, è promossa dall'Amministrazione Comunale interessata ... In questa consultazione vengono confrontate le previsioni di sviluppo comunale con le strategie, gli indirizzi e le prescrizioni del P.T.C.P. e degli altri Strumenti sovracomunali di governo del territorio, per la verifica dell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata ... Il protocollo d'intesa tra le Amministrazioni, sottoscritto dai soggetti istituzionali muniti di competenza diretta o per delega,



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*che scaturisce da tale consultazione è vincolante per il Comune ai fini della successiva approvazione dello Strumento Urbanistico generale o delle sue varianti ... Le variazioni e gli scostamenti dal protocollo di Intesa derivanti dalle procedure di formazione, adozione e pubblicazione, recepimento di pareri, ecc. verranno ad essere oggetto di verifica di non contrasto effettuata dal competente Settore provinciale nella consultazione, ex art. 43 della L.R. 3.3.1999 n. 11, preventiva all'approvazione dello strumento urbanistico generale o sue varianti ».*

Per gli stessi comuni si stabilisce che gli studi, le verifiche e il dimensionamento generale devono essere accompagnate da un'analisi socio-economica e sul fabbisogno e che questo studio è oggetto di consultazione preventiva tra Comune e Provincia e, quindi, dell'Intesa (art. 32 N.T.A. del P.T.C.P.);

### Preso atto che:

A seguito dell'approvazione della delibera di Giunta comunale n° 51 del 16/02/2012, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 14 del 20/02/2012 è stato dato avvio al procedimento di Valutazione ambientale Strategica V.A.S. riferita alla "variante urbanistica per la cessione perequativa degli standard urbanistici";

Risulta redatto il "Rapporto Preliminare" ex art. 12 D.Lgs. 3/04/2006, n° 152 per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante normativa in parola;

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica sarà conclusa entro l'iter di approvazione della variante urbanistica che ne raccoglierà le risultanze;

### Vista

La Relazione ricognitiva sul dimensionamento urbanistico della proposta di ripianificazione;

### Tenuto conto

Del Piano Regionale Paesistico approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 141/21 del 21.03.1990;

Del Piano Territoriale Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30.03.2001;

Del Piano Stralcio relativo a "Difesa dalle Alluvioni" (P.S.D.A.) approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/5 del 29.01.2008 (pubblicata sul B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01.02.2008) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 10 della L.R. 16.09.1998, n. 81 e s.m.i. recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo";



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del Piano Stralcio relativo a "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (P.A.I.), approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicata sul B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01.02.2008) ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis, comma 6 della L.R. 12.04.1983, n. 18;

Dell'art. 89 del DPR 380/01;

Dello studio di Microzonazione sismica elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile;

### Ribadita:

La potestà pianificatoria del Comune in materia di governo del territorio, conferita dal Titolo V°, art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana così come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V° della parte seconda della Costituzione";

### Ritenuto:

Per tutto quanto espresso, urgente e indifferibile provvedere alla rinormazione urbanistica delle aree del territorio comunale ricadenti nelle zone omogenee Artt. 27 - "Zona destinata alla viabilità e parcheggio", 29 - "Zona a verde pubblico e attrezzato" e 30 - "Zona a servizi pubblici" delle N.T.A. del vigente P.R.G., gravate da vincoli espropriativi decaduti ai sensi dell'art. 2 della Legge 19 novembre 1968, n. 1187, come descritta negli elaborati grafici e documentali sopra elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

### Visto:

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Il D. Lgs 42/04;

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. artt. - dall'11 al 18;

La legge del 17/8/1942, n. 1150;

Il D.M. 2/4/1968, n. 1444;

Il D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

La legge regionale del 12.4.1983, n 18;

La Legge regionale 3 marzo 1999, n° 11;



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il P.R.G. comunale così come approvato definitivamente con D.C.R. n° 162/33 in data 6 luglio 1979;

### Viste:

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri in carica a mente dell'art. 35 l.r.le n. 18/83, riportate nei seguenti elaborati:

- Trasparenza amministrativa ex Art. 35 L.R. 18/1983: scala 1:10.000 - Tav. 4.2 del P.R.G. (individuazione delle particelle recanti incompatibilità);
  - All. 1) Dichiarazioni ex Art 35 L.R. 18/1983 e relative visure catastali per soggetto;
- che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità. Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

### **ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Con voti:

### **DELIBERA**

1) Di confermare tutto quanto espresso nelle premesse che qui si intende integralmente riportato e trascritto, da valere come motivazione del provvedimento a mente dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;

2) Di dare atto che sono state rese dai consiglieri comunali le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L.R. 18/83;



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

3) Di adottare ai sensi e con le procedure di cui all'art. 10 della vigente Legge Regionale 12.04.1983 n. 18 la variante di salvaguardia relativa alla ripianificazione urbanistica delle aree del territorio comunale ricadenti nelle zone omogenee Artt. 27 - "Zona destinata alla viabilità e parcheggio", 29 - "Zona a verde pubblico e attrezzato" e 30 - "Zona a servizi pubblici" delle N.T.A. del vigente P.R.G., gravate da vincoli espropriativi decaduti ai sensi dell'art. 2 della Legge 19 novembre 1968, n. 1187, come descritta nei seguenti elaborati tecnici e documentali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione - Art 30 bis "Zona di cessione perequativa degli standards urbanistici"
- 01 PRP Piano regionale Paesistico (2004), PAI Piano Stralcio Difesa Alluvioni, PSDA Piano Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico - 1: 20.000
- 02 Beni paesaggistici e del patrimonio naturale - 1:20.000
- 03 Carta della Microzonazione sismica - 1:20.000
- 04 Aree interessate da rinormazione a seguito di Commissario ad Acta;
- Tavole di Variante (Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici): 5/1 Capoluogo, 5/2 Capoluogo, 5/3 San Giacomo, 5/4 Capoluogo Pile, 5/5 Capoluogo, 5/6 Capoluogo Gignano, 5/7 Capoluogo, 5/8 Capoluogo/S.Elia, 6/1 Aragno, 7/1 Arischia, 8/1 Bagno/Civita/Ripa/San Benedetto/Sant'Angelo, 8/2 Monticchio, 9/1 Assergi, 9/2 Camarda, 9/3 Filetto, 9/4 San Pietro, 10/1 Collebrincioni, 11/1 Canzatessa, 11/2 Coppito, 11/3 San Vittorino, 12/1 Bazzano, 12/2 Onna/San Gregorio, 12/3 Paganica, 12/4 Pescomaggiore, 12/5 Tempera, 13/1 Casaline/Menzano/Santi, 13/2 Cese, 13/3 Pozza/San Marco, 14/1 Colle di Roio, 14/2 Poggio di Roio/San Leonardo, 14/3 Roio Piano/Santa Rufina, 15/1 Pianola, 16/1 Brecciasacca/Colle Pietro/Colle di Sassa/Sassa, 16/2 Collefracido, 16/3 Collemare/San Martino, 16/4 Genzano/Pagliare/Palombaia.
- Trasparenza amministrativa ex Art. 35 L.R. 18/1983: scala 1:10.000 - Tav. 4.2 del P.R.G. (individuazione delle particelle recanti incompatibilità):

All. A) Dichiarazioni ex Art 35 L.R. 18/1983 e relative visure catastali per soggetto;

4) Di attivare, nelle more dell'iter amministrativo finalizzato all'adozione della variante da parte del Consiglio comunale, il procedimento di cui all'art. 30.1 delle NTA del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o riduzione delle entrate e pertanto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, il parere di regolarità contabile non è richiesto;

6) Dichiarare il presente provvedimento urgente e immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134 del T.U. 267/00;

7) Di inviare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale ai Settori Edilizia, Ambiente, Ricostruzione Pubblica e Privata e Finanziario, per quanto di propria competenza.



# COMUNE DELL'AQUILA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'Aquila, <u>14 06 2013</u>		Il minutante <u></u>	
<b>IL DIRIGENTE</b>		<b>L'ASSESSORE RELATORE</b>	
(data)	(firma)	(data)	(firma)
<u>14 06 2013</u>	<u></u>	<u>14.06.2013</u>	<u></u>

### ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI G.C. n. 294 del 17 06 13

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**Oggetto:** Piano Regolatore Generale – Norme Tecniche di Attuazione – Art. 30 bis – Zone di cessione perequativa degli Standard urbanistici. *Variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 10 della legge vigente L.R. 12 aprile 1983 n. 18*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLAPRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA**

1)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità.

- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.
- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data

14.06.2013

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

2)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto legislativo n° 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Data

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

**2BIS (in alternativa al n. 2)**

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario